

## **Oggetto: ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE ESATTORIALE**

Il Decreto Ristori-*quater* (D.L. 157/2020) è nuovamente intervenuto sulla materia prevedendo ulteriori proroghe, nonché la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute per i soggetti decaduti.

Si ricorda che i provvedimenti legislativi emanati nel periodo di emergenza COVID-19 hanno differito al 31 dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa - allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 dicembre 2020.

I termini per il pagamento sono, quindi, sospesi fino al 31 dicembre 2020. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021, fatto salvo quanto sotto specificato per rottamazione e saldo e stralcio.

### **Rottamazione-ter**

Slitta al 1° marzo 2021 il termine, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020, per pagare le rate del 2020. Per non perdere i benefici della rottamazione-*ter* le rate in scadenza nel 2020 dovranno essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021, termine per il quale non sono previsti i 5 giorni di tolleranza.

Il 1° marzo è prevista anche la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e, in caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. L'importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti, anche se si effettuerà il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.

Si ricorda anche che i soggetti decaduti dalla rottamazione-*ter* per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal Decreto Rilancio, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973).

Inoltre, il Decreto Ristori-*quater* ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione e della rottamazione-*bis*.

### **Saldo e stralcio**

È stato rinviato al 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021, termine per il quale non sono previsti i 5 giorni di tolleranza. In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 1° marzo 2021 o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

L'importo da pagare è quello riportato nei bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti, anche se si effettuerà il versamento in date differenti rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti.

Si rammenta che i soggetti decaduti dal saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie al Decreto Rilancio, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973).